



ISTITUTO COMPRESIVO DI SANGUINETTO
via G. Sinopoli, 38 - 37058 Sanguinetto (VR) C.F. 82001890233
Tel. 0442 81079 – 81031
e-mail: yric873005@istruzione.it - pec: yric873005@pec.istruzione.it
<http://www.icsanguinetto.gov.it>



REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

*Integrato e rivisto dalla Commissione disciplina in data 12/01/2015
Approvato dal Collegio dei Docenti in data 26/01/2015
Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 2/02/2015
Aggiornato dalla commissione Qualità e Miglioramento in data 2/3/2017*

PRINCIPI ISPIRATORI

Il Regolamento d'Istituto è strumento fondamentale per delineare un sistema di regole condiviso nell'ambito dell'autonomia scolastica ed analizza gli aspetti legati alla partecipazione studentesca.



Gli elementi che caratterizzano
il regolamento sono:

- ❑ Regolamentazione dell'assistenza allo studio;
- ❑ attenzione alla valutazione;
- ❑ flessibilità del regolamento;
- ❑ coerenza fra il regolamento e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

ART. 1

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" emanato con D.P.R. 249 del 24 giugno 1998 e con le modifiche contenute nel D.P.R. 21/11/2007 n°235, del regolamento dell'autonomia delle istituzioni Scolastiche, emanato con il D.P.R. 275/1999, del D.P.R. 10 ottobre 567/1996, sue modifiche ed integrazioni.

E' coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto Comprensivo e al patto di corresponsabilità stipulato all'atto dell'iscrizione tra scuola, studente e la sua famiglia.

ART. 2

Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, nella consapevolezza che tutte sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Sono previsti dei documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di rilevanza interna all'Istituto quali: PEC, Regolamento di Istituto, Regolamenti di classe, Regolamenti specifici per l'utilizzo degli spazi attrezzati, Politica d'uso accettabile e sicuro della scuola esemplare, di Internet e delle reti locali (PUA), Piano di sicurezza, Documento Privacy.

ART. 3

La Scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione Italiana al fine di realizzare una Scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico- metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La Scuola è aperta a contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli alunni, i genitori, il personale ATA e i docenti.

Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla Scuola.

ART. 4

La Scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal PEC; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Nello spirito del PEC ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art. 10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. E' uno strumento a carattere formativo che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

ART. 5

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio d'Istituto secondo le modalità previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli organi collegiali previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

DIRITTI

ART. 6

Gli alunni hanno diritto ad una formazione culturale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

La Scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati tesi a promuovere il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum l'alunno è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi ordini di scuola o tra le proposte formative presenti nel territorio.

Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare gli esiti delle prove orali e quelli delle verifiche scritte.

I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascun alunno e la correttezza dell'informazione data. La Scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

ART. 7

Gli alunni hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli allievi.

ART. 8

Gli alunni e i genitori hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sul percorso scolastico.

ART. 9

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione e possono pronunciarsi riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali secondo le modalità previste.

Ciascuna componente ha il diritto di diffondere le sue idee mediante l'uso di documenti distribuiti dai singoli componenti. Il Consiglio d'Istituto decide le modalità di affissione e pubblicizzazione dei documenti redatti dalle assemblee delle singole componenti.

ART. 10

Ogni componente può riunirsi in assemblea ed ha diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola.

ART. 11

La Scuola organizza attività integrative e formative alle quali l'alunno può partecipare liberamente, la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto.

La Scuola si impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire strumentazioni adeguate relative ai vari ambiti disciplinari e ne promuove l'utilizzo consapevole conformemente con le norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati.

ART. 12

Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si fondano sul principio di solidarietà.

L'alunno ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica. L'istituto si attiva per mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dai propri insegnanti. I dati personali dell'alunno e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 , del D. lgs. 196/03 (Testo Unico in materia di trattamento dei dati personali); del D.M. 305/2006 (Decreto per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari).

ART. 13

Tutti gli alunni hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici ricorrendo anche ove necessario a servizi offerti dagli Enti Territoriali. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture.

La scuola organizza servizi alla persona anche in collaborazione con il centro psicopedagogico dell'età evolutiva e l'ente locale

La scuola garantisce ambienti e strutture adeguate agli alunni portatori di handicap.

DOVERI

ART. 14

I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del PEC e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita. Ogni componente della comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal " Contratto Nazionale di Lavoro", per quanto riguarda gli alunni vengono sanciti dal presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alla normativa di cui all'art. 1.

ART. 15

Gli alunni sono tenuti a:

- ➔ frequentare regolarmente i corsi, assolvere agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo;
- ➔ avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale non docente, il dovuto rispetto che questi ultimi devono loro;
- ➔ tenere un comportamento e abbigliamento sempre corretti e conformi alle esigenze proprie dell'attività scolastica, in modo da contribuire ciascuno per la propria parte a fare della scuola una comunità fondata sul dialogo e sul rispetto reciproco;
- ➔ osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal " Piano di Evacuazione" dell'Edificio scolastico;
- ➔ utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non recare danni al patrimonio della scuola;
- ➔ deporre i rifiuti, negli appositi contenitori, ed avere la massima cura nell'uso degli arredi condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

DISCIPLINA

ART. 16

Gli alunni che contravvengono ai propri doveri incorrono nelle sanzioni disciplinari che dovranno essere erogate dai competenti organi della scuola secondo le modalità di seguito indicate. In ogni caso i provvedimenti disciplinari dovranno rispondere a finalità educative; va sempre salvaguardato il principio per cui la responsabilità è personale e in qualunque circostanza all'alunno deve essere data la possibilità di esporre le proprie ragioni sentite le quali, la Scuola può proporre di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica.

ART. 17

Costituiscono mancanze ai propri doveri:

- Infrazioni disciplinari non gravi;
- Infrazioni disciplinari gravi;
- Infrazioni che comportano l'allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi;
- Infrazioni disciplinari sanzionabili pecuniariamente.

ART. 18

Sono ritenute infrazioni disciplinari non gravi, se con conseguenze lievi, facilmente verificabili ed individuali:

- a. frequenza irregolare (assenze ingiustificate, assenze strategiche, ritardi ed uscite anticipate oltre il consentito, ritardi al rientro intervalli e cambio ora), reiterate dimenticanze di libretto personale, materiale didattico e firme genitori;
- b. Interventi inopportuni durante le lezioni; interruzioni continue del ritmo delle lezioni;
- c. mancato rispetto delle norme di sicurezza in modo involontario (violazione involontaria dei regolamenti di laboratorio, degli spazi attrezzati; lancio di oggetti non contundenti);

- d. mancato rispetto delle strutture e delle attrezzature in modo involontario (violazione involontaria di strutture ed attrezzature, negligenza nel mantenimento della pulizia degli ambienti...).

ART. 19

Sono ritenute infrazioni disciplinari gravi ed individuali, le mancanze relative ai doveri di:

- a. rispetto dei compagni, dei docenti, del personale non docente, il ricorso alla violenza all'interno di una discussione o atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; l'utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; la discriminazione nei confronti di altre persone: gli insulti e gli atti che tendono ad emarginare altri studenti, il furto, il ricorso a minacce, ricatti e violenza con parole e atti di bullismo, anche cyberbullismo;
- b. rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute (lancio di oggetti contundenti; violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti delle aule attrezzate; introduzione nella scuola di armi, droghe, alcolici); utilizzo del telefono cellulare e di altri apparecchi elettronici, infrazione al divieto di fumare nella scuola;
- c. rispetto della proprietà altrui: danni, sottrazioni, furti di materiale appartenente ad altri;
- d. rispetto delle strutture e delle attrezzature (danneggiamento volontario di attrezzature e strutture: vetri, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili, macchine distributrici di bevande nelle palestre, mense ecc...).
- e. Sono inoltre ritenute gravi tutte quelle infrazioni commesse dopo che si siano già applicate delle sanzioni per mancanze non gravi.

ART. 19 bis

Sono ritenute infrazioni che comportano l'allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi reiterati reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o creano pericolo per l'incolumità delle persone, atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, per i quali non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

ART. 20

Sono ritenute infrazioni disciplinari sanzionabili pecuniariamente le mancanze relative ai doveri di:

- rispetto delle strutture e delle attrezzature (mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente; incisione di porte, banchi ecc...; danneggiamenti delle attrezzature; scritte sui muri, sulle porte, sui banchi ecc...).

ART. 21

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari:

- a. richiamo verbale;
- b. consegna da svolgere in classe;
- c. consegna da svolgere a casa;
- d. ammonizione scritta (sul registro di classe, sul libretto personale, quaderno);
- e. ritiro del telefonino o di altre apparecchiature il cui uso è vietato e consegna degli stessi alla famiglia;
- f. esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi d'istruzione ecc. ...);
- g. sanzione pecuniaria in risarcimento al danno provocato o al furto arrecato da stabilire in relazione al valore del materiale danneggiato o sottratto. L'entità della sanzione sarà stabilita dal Dirigente Scolastico e/o dal Consiglio di Classe con giudizio insindacabile in base alla gravità del fatto;
- h. obbligo di seguire attività di natura sociale, culturale ed in generale a favore della comunità scolastica, pulizia dei locali e degli spazi esterni all'edificio;
- i. allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni;
- j. allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni;
- k. allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi;

ART. 22

Le reiterate negligenze nell'assolvimento degli impegni di studio, gli atteggiamenti di disturbo dell'attività didattica, le mancanze di rispetto verso i propri compagni ed il personale della scuola verranno puniti dall'insegnante che li rileva e potranno essere sanzionati con quanto previsto dalle lettere a, b, c, d dell'art. 21. E' consentito all'alunno di poter esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto al Dirigente Scolastico in presenza dell'insegnante che intende irrogare la sanzione; all'alunno può altresì, essere proposto di svolgere attività a favore della comunità scolastica in sostituzione della sanzione; di tale attività sostitutiva va fatta menzione nel registro di classe.

L'insegnante darà comunicazione scritta alla famiglia dell'alunno della sanzione comminata o dell'attività sostitutiva che l'alunno s'impegna a svolgere, avendo cura di verificare che il genitore la sottoscriva per presa conoscenza, in difetto il Dirigente Scolastico comunicherà alla famiglia tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 23

In base al principio della riparazione del danno, le mancanze al dovere di utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e al dovere di non arrecare danno al patrimonio della scuola o al materiale altrui, saranno sanzionate, in prima istanza con il pagamento del danno arrecato e con l'impegno a ripristinare l'integrità del materiale alterato (vedi art. 21 lettera g).

Questo tipo di sanzione può essere inflitta dal Dirigente Scolastico su indicazione del Consiglio di Classe anche ad intere classi o a gruppi ancora maggiori, una volta accertata la responsabilità collettiva o individuale.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi provvederà ad introitare le somme raccolte nell'apposito capitolo di bilancio e a disporre la riparazione del danno.

Nei casi reiterati di bullismo si prevede, oltre agli obblighi citati nell'art. 21 alla lettera h, la partecipazione obbligatoria da parte dei genitori a percorsi di carattere educativo/formativo.

ART. 24

La persistenza di comportamenti descritti nei precedenti articoli o la particolare gravità dei medesimi, l'aver volontariamente tenuto condotte tali da creare pericolo per

l'incolumità delle persone, l'essersi resi responsabili di fatti configuranti fattispecie di reato, comportano l'irrogazione della sanzione di cui alle lettere e, f, g, h, i del precedente art. 21 (salve le conseguenze di legge per i minori). Il personale della scuola che riscontra il verificarsi di uno dei fatti sopra indicati, ne dà immediata comunicazione al Dirigente Scolastico, il quale, valutata la gravità della situazione, provvederà, entro 06 giorni, alla convocazione del Consiglio di Classe cui appartiene l'alunno.

Su relazione del Dirigente Scolastico, sentite le ragioni dell'alunno alla presenza dei genitori, il Consiglio di Classe provvede con apposita delibera all'eventuale irrogazione della sanzione nella misura ritenuta proporzionata alla gravità del fatto, all'alunno può essere proposto di svolgere attività in favore della comunità scolastica in sostituzione della sanzione inflittagli. Il Dirigente Scolastico, darà comunicazione scritta alla famiglia di quanto deliberato dal Consiglio di Classe con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica è diritto-dovere dell'alunno recarsi a scuola per avere dagli insegnanti le necessarie informazioni sull'attività didattica svolta, tenendo conto dell'orario settimanale delle lezioni.

ART. 25

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati, o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Deve essere previsto, per quanto possibile, nel periodo di allontanamento un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nel caso in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia consiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

ART. 26

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 27

Le ripetute negligenze nell'assolvimento degli impegni di studio potranno essere oggetto di un apposito regolamento di classe.

ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONI

ART. 28

Contro le sanzioni disciplinari ritenute più gravi (lettere g, h, i dell'art. 21) è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.

ART. 29

Dell'Organo di garanzia (Ai sensi dell'art. 8, del D.P.R. n. 235 del 21.11.2007) fanno parte: un docente designato dal Consiglio di Istituto e, nella scuola secondaria di primo grado, due rappresentanti eletti dai genitori. È presieduto dal Dirigente Scolastico. Dura in carica tre anni scolastici.

ART. 30

L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

ART. 31

Il Dirigente Scolastico o un suo delegato, svolge la funzione di Presidente e pertanto: prende visione dei ricorsi e delle questioni su cui deliberare; convoca tramite avviso scritto le riunioni dell'Organo di Garanzia; da lettura in riunione dei ricorsi e delle altre istanze pervenuti; espone ai Consiglieri le questioni su cui deliberare; redige, in conformità a quanto deliberato dall'Organo di Garanzia, i provvedimenti e li comunica, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, agli interessati.

Le funzioni di consigliere sono svolte da due genitori designati dalla Componente Genitori del Consiglio d'Istituto e da un insegnante nominato dal Collegio dei Docenti, i quali nominano contestualmente un Consigliere supplente per i casi d'impossibilità a presenziare dei Consiglieri effettivi. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti. Il Consigliere insegnante è tenuto a redigere il verbale nell'apposito registro delle riunioni dell'organo di Garanzia.

I verbali di ciascuna riunione devono essere sottoscritti da tutti i componenti. La carica di Consigliere ha durata pari a tre anni.

Il Consigliere genitore che non partecipi per tre volte alle riunioni decade automaticamente dalla Carica e deve essere sostituito con altro genitore nominato dal Consiglio di istituto.

ART. 32

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale.